

Allegato "C" al Repertorio nn. 9615/6885

Statuto della Associazione

SOMS CALDANA - APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'associazione denominata:

SOMS CALDANA - APS

di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione si impegna ad indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cocquio Trevisago, può istituire altre sedi e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari e di terzi nel pieno

rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'associazione si propone di riunire attorno a sé tutti coloro (Enti, Aziende, Associazioni e Privati) che hanno interesse alla valorizzazione del Comune di Cocquio Trevisago e del territorio circostante.

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, quali previste dall'Art. 5, D.lgs. n. 117/2017, lettere:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si pone come finalità istituzionale quella di promuovere l'aggregazione, il senso di comunità ed il folklore di Cocquio Trevisago e del territorio limitrofo attraverso prestazioni ed attività sociali e di servizio per le comunità locali per la salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione

della conoscenza del territorio tramite l'organizzazione di eventi a riflesso culturale, artistico, ricreativo, sportivo e turistico anche mediante l'organizzazione di sagre, mostre, spettacoli e momenti di incontro, avvalendosi anche di mezzi di comunicazione.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: sagre di paese, manifestazioni sportive, mostre, corsi, esibizioni, laboratori, spettacoli, iniziative culturali ed educative.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgano attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto alle attività di interesse generale e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine

di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono altresì essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. Tutti gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di partecipare alle assemblee, con diritto di voto e di essere eletti nell'Organo di amministrazione.

4. Sono associati tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale

e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione. Possono diventare associati dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Nella domanda di iscrizione ogni associato è tenuto a comunicare un indirizzo elettronico (posta elettronica o altro recapito che l'Organo di Amministrazione riterrà di voler adottare) per le comunicazioni che verranno inviate per la partecipazione alla vita associativa.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto; il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive in nome e per conto del minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

8. I "simpatizzanti" sono soggetti esterni all'Associazione i quali, condividendone le finalità, partecipano alla vita associativa anche quali volontari occasionali e/o sostenitori senza farne formalmente parte.

I "simpatizzanti" possono intervenire in assemblea, unicamente quali uditori, senza diritto di voto, non assumendo la qualità di associati.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di

presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun Associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, morosità o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione, con preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni

diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di

solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite e autorizzate preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere coperti da polizza assicurativa, stipulata a carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge. Gli

organi sociali hanno la durata 3 (tre) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.

5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della loro ammissione da parte

dell'Organo di Amministrazione.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare il Presidente;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f) approvare il "bilancio sociale" nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 D.lgs. n. 117/2017 e comunque se ritenuta opportuna la sua predisposizione da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione;
- g) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- h) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione

all'Associazione o deliberare di esclusione, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;

i) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

j) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;

k) fissare l'ammontare del contributo associativo;

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima

della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico (posta elettronica o di messaggistica istantanea approvata dall'Organo di Amministrazione con regolamento) agli indirizzi e/o ai recapiti telefonici, comunicati al momento dell'iscrizione o successivamente all'Organo di Amministrazione, in caso di loro variazione, purchè risulti certificata e comunque attestata la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. La convocazione dell'Assemblea può essere disposta con carattere d'urgenza almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui la riunione deve essere svolta.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

2. In seconda convocazione

- l'assemblea ordinaria, delibera validamente con il voto favorevole alla maggioranza degli intervenuti, in proprio

o per delega;

- l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 10% degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

4. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

9. Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base di consenso espresso per iscritto, se richiesto dall'Organo di Amministrazione. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

10. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione nel rispetto dei quorum sopra previsti.

11. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni degli associati così assunte devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione. La

relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.

12. L'Assemblea può svolgersi altresì mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, e in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari

nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente ed il segretario.

4. Non può essere nominato componente dell'Organo di Amministrazione e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività

sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;

f) se previsto, obbligatorio nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 D.lgs. n. 117/2017, redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione dei soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Vice presidente o più Vice presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione stesso anche in forma di Comitato Esecutivo;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di avviso con telegramma/PEC/posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato dal componente in sede di nomina

inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

8. Le decisioni dell'Organo di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

9. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

10. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

11. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo divulgato per l'adozione della decisione.

12. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dall'Associazione.

13. Le votazioni sono palesi tranne nel caso in cui venga richiesta dalla maggioranza degli amministratori la votazione segreta.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente vicario fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

5. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di Amministrazione. Qualora l'Organo di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il segretario, se nominato dall'Organo di Amministrazione, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e Revisione Legale

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del

Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, da individuarsi sul territorio della provincia di Varese, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito

negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate dai seguenti componenti:

a) quote associative;

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56, d.lgs. n. 117/2017;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

i) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;

- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017 e da ogni altra disposizione che normativamente pro tempore verrà stabilita per la corretta e trasparente rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. Qualora sussistano ragioni o specifiche esigenze associative, anche particolari e/o di

opportunità, in base alla deliberazione che potrà essere assunta dall'Organo di Amministrazione il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro la fine del sesto mese successivo al termine dell'esercizio sociale.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello adottato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annualmente stabilita.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in

corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga

natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato:

Alberto Ciglia

Nicoletta Borghi

Io sottoscritta Nicoletta Borghi, notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, certifico, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 82/2005 e dell'articolo 68-ter della legge n. 89/1913, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nei miei atti.

Varese, 6 maggio 2026